

**Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 17 e 18 aprile 2025 nel territorio dei comuni di Arzignano, di Brogliano, di Cornedo Vicentino, di Recoaro Terme, di Trissino e di Valdagno della provincia di Vicenza.**

Si informa che con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 13 agosto 2025, n. 1.157 - pubblicata sul sito Internet del Dipartimento della Protezione Civile e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - e stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2025 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2025 - con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 17 e 18 aprile 2025 nel territorio dei Comuni di Arzignano, di Brogliano, di Cornedo Vicentino, di Recoaro Terme, di Trissino e di Valdagno della Provincia di Vicenza.

L'art. 9 ("Sospensione dei mutui") dell'Ordinanza ha disposto che i predetti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del Codice Civile. Lo stesso articolo prevede che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari - fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza - una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

I soggetti titolari di mutui, sia privati che aziende, hanno il diritto di chiedere la sospensione delle rate **fino al 14/07/2026**. Il titolare del mutuo potrà chiedere di riprendere il regolare pagamento del mutuo/finanziamento in qualsiasi momento, prima del termine previsto dalla sospensione.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alle garanzie. Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese. L'importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione.

Ulteriori informazioni presso i nostri sportelli.

Aggiornato 01/10/2025